

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, sezione del contenzioso amministrativo, con sentenza 6 aprile 1982, nella causa D. J. Smit Transport BV contro Commissie Grensoverschrijdend Beroepsgoederenvervoer van de Stichting Nederlandsche Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) (Commissione per il trasporto professionale internazionale di merci della Fondazione organizzazione olandese del trasporto internazionale su strada)**

(Causa 126/82)

Con sentenza 6 aprile 1982, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 aprile 1982, nella causa D. J. Smit Transport B.V. dell'Aia, contro Commissie Grensoverschrijdend Beroepsgoederenvervoer van de Stichting Nederlandsche Internationale Wegvervoer Organisatie (Commissione per il trasporto professionale internazionale di merci della Fondazione organizzazione olandese del trasporto internazionale su strada) di Rijswijk, il Consiglio di Stato, sezione del contenzioso amministrativo, ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:

1. se spetti ad un organo giudiziario nazionale valutare la legittimità della legislazione nazionale con riguardo all'articolo 1, paragrafo 3, ed all'articolo 3 della prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee 23 luglio 1962 (GU n. 70 del 6. 8. 1962, pag. 2005/62), relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri (modificata da ultimo dalla direttiva 78/175/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 18), qualora un ricorrente si richiami, dinanzi a detto organo, a tali disposizioni.

2. In caso affermativo, se le citate disposizioni possano essere interpretate nel senso che le competenti autorità di uno Stato membro hanno la facoltà di mantenere in vigore, per le imprese stabilite nello stesso Stato membro, un regime di autorizzazioni per la categoria di trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi menzionata nell'allegato II della direttiva, qualora un siffatto regime sia diretto a limitare le capacità di carico sfruttabili da parte di tali imprese nel trasporto internazionale, anche se dette imprese posseggano i requisiti di solvibilità e di capacità professionale necessari, secondo la legislazione nazionale, per poter effettuare trasporti interni ed internazionali e siano autorizzate, in base al regime nazionale di autorizzazioni in vigore per il trasporto interno, a sfruttare una capacità di carico adeguata.

3. In caso di soluzione affermativa delle questioni formulate al punto 2, se l'esatta interpretazione del divieto di discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall'articolo 7 del trattato CEE, comporti che il mantenimento in vigore di un regime di autorizzazioni contemplato dalla legge, in base al quale imprese di trasporto stabilite in uno Stato membro vengono sottoposte a restrizioni quantitative relativamente alla capacità di carico sfruttabile nel trasporto internazionale tra Stati membri, viene escluso se imprese di trasporto stabilite in un altro Stato membro non siano (o non possano essere) sottoposte da questo Stato membro, in base al diritto comunitario, a restrizioni del genere.

---

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg (tribunale di 1<sup>a</sup> istanza) di Anversa, con sentenza 1<sup>o</sup> aprile 1982, nella causa Società per azioni Farr Company contro Stato belga**

(Causa 130/82)

Con sentenza 1<sup>o</sup> aprile 1982, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 aprile 1982, nella causa Società per azioni Farr Company, con sede sociale in Brasschaat (Belgio), contro Stato belga, il Rechtbank van eerste aanleg (tribunale di 1<sup>a</sup> istanza) di Anversa ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

### A. Prima questione

Se i filtri d'aria la cui composizione e la cui forma sono qui di seguito precisati vadano considerati come «apparecchi per filtrare l'aria o altri gas» (ovvero parti o componenti di questi), da classificare nella sottovoce doganale 84.18 II b, oppure come «tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili», da classificare nella sottovoce doganale 59.17 D II b 2:

## 1. Filtro 30/30 (decisione n. D.T. 42.586, campione n. 1):

a) *Descrizione*

Filtro per la depurazione dell'aria costituito da una membrana di tessuto piegata a zig-zag, rinforzata con filo di ferro ed inserita in un telaio di cartone.

b) *Composizione*

## i) Valore

Tipo	Rapporto fra i prezzi di costo dei vari componenti		
	Tessuto di cartone	Filo di ferro	Telaio
12 x 20 x 2	16 %	14 %	50 %
20 x 25 x 1	17 %	14 %	31 %

## ii) Peso

Componenti	Grammi per piede quadro	%
Acetato di polivinile (PVA)	6,0	14,7
Tricresilfosfato (TCP)	0,07	0,002
Ricopertura di cotone	2,0	4,7
Materia filtrante (cotone)	4,0	9,4
Fosfato di ammonio (DAP)	0,01	0,0002
Filo di ferro	6,0	14,2
Telaio		57

## 2. Filtro HP 2 A (decisione n. D.T. 42.856, campione n. 3):

Filtro per la depurazione dell'aria composto da una membrana di tessuto piegata a zig-zag, racchiusa dai due lati fra due strati di cartone.

B. *Seconda questione*

Se i filtri d'aria la cui forma e composizione sono qui di seguito precisati vadano considerati come «apparecchi per filtrare o depurare l'aria o altri gas» (o parti o componenti di questi), da classificare nella sottovoce doganale 84.18 II b, oppure come «lavori di vetro per usi tecnici», da classificare nella voce doganale 70.20 AV.

## 1. Filtro HP (decisione n. D.T. 42.856, campione n. 2):

a) *Descrizione*

Filtro per la depurazione dell'aria costituito da uno strato di lana di vetro piegato a zig-zag rafforzato con un velo di fibre di nylon e racchiuso dai due lati fra due strati di cartone.

b) *Composizione*

Elementi costitutivi	Grammi per piede quadro	%
<i>Materia filtrante</i>		
Acetato di polivinile (PVA)	2,0	4,8
Ricopertura di «lenoweave»	3,0	7
Fibra di vetro	4,3	10
Legante	0,5	1
Cresil-difenil-fosfato (CDP)	6,0	14
<i>Altri materiali</i>		
Pannelli laterali di amianto		50
Elemento di chiusura		1
Nastro adesivo		12
Graffette		0,008

## 2. Filtro tipo 83 (decisione n. D.T. 42.856, campione n. 5):

a) *Descrizione*

Filtro per la depurazione dell'aria costituito da feltri di fibra di vetro rinforzati da un lato con un tessuto con trama a garza costituito essenzialmente da fibre artificiali.

b) *Composizione*

Elementi costitutivi	Grammi per piede quadro	%
<i>Materia filtrante</i>		
Colla (cresil-difenil-fosfato)	4,5	8,5
Legante (urea-formaldeide)	5,7	10,7
Rivestimento posteriore («lenoweave»/appretto)	4,0	7,5
Fibra di vetro	9,6	18,2
<i>Altri materiali</i>		55

## 3. ECO-Filter (decisione n. D.T. 42.857):

a) *Descrizione*

Filtro per la depurazione dell'aria consistente in una membrana quadrangolare di fibra di vetro, inserita in un telaio di cartone fra due sottili lastre metalliche perforate.

b) *Composizione*

Elementi costitutivi	Grammi per piede quadro	%
Fibra di vetro	32	40
Legante (urea-formaldeide)	12	17
Colla (cresil-difenil-fosfato)	6,5	8
Telaio		35

**Ricorso della Klöckner-Werke AG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 aprile 1982**

(Causa 136/82)

Il 28 aprile 1982 la Klöckner-Werke AG, con sede in Duisburg — con l'avvocato Dr. Prof. Bodo Börner, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34b, rue Philippe II — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. annullare la decisione della convenuta in data 24 marzo 1982;
2. in subordine,
  - a) annullare le quote di produzione della suddetta decisione nella parte in cui sono inferiori a:

gruppo I a): 317 922 t/trimestre,  
gruppo I b): 358 665 t/trimestre,

- b) annullare le quote di produzione nella parte in cui la produzione sia comprovatamente destinata a paesi terzi,
  - c) annullare la decisione nella parte in cui stabilisce una porzione delle quote di produzione che può essere consegnata sul mercato comunitario;
3. porre le spese a carico della convenuta.

I mezzi e i principali argomenti dedotti sono identici a quelli della causa 311/81 (<sup>1</sup>); la percentuale di utilizzo degli impianti è attualmente del 28,4 per la ricorrente e del 52,0 per l'intera Comunità.

(<sup>1</sup>) GU n. C 14 del 20. 1. 1982.